

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 maggio 2010, T-98/10, Fransson Verkstäder/UAMI, mediante la quale il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del disegno o modello comunitario n. 253778-0001 (frantumatrice da paglia) contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 22 ottobre 2009, pratica R 690/2007-3, che annulla la decisione della divisione d'annullamento che aveva pronunciato il rigetto della domanda di nullità presentata dalla Lindner Recyclingtech — Termini di ricorso — Manifesta inammissibilità

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Fransson Verkstäder AB sosterrà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 328 del 4.12.2010.

**Impugnazione proposta il 14 ottobre 2010 da Dimitris Platis avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 30 settembre 2010, causa T-311/10, Dimitris Platis/Consiglio e Grecia**

(Causa C-513/10 P)

(2011/C 80/18)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Dimitris Platis (rappresentante: avv. P. Théodoropoulos)

*Altre parti nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea e Repubblica ellenica

Con ordinanza 17 dicembre 2010 la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha disposto il rigetto dell'impugnazione, poiché era, in parte, manifestamente infondata e, in parte, manifestamente irricevibile.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 dicembre 2010 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen, interveniente: Bundesministerium der Finanzen**

(Causa C-587/10)

(2011/C 80/19)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

*Ricorrenti:* Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

*Convenuto:* Finanzamt Plauen

*Interveniente:* Bundesministerium der Finanzen.

**Questioni pregiudiziali**

1) Se la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (<sup>1</sup>), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, consenta di considerare una cessione intracomunitaria esente da imposta solo quando il soggetto passivo dimostri di aver registrato contabilmente la partita IVA dell'acquirente.

2) Se per la soluzione della questione sub 1) rilevino le seguenti circostanze:

— se l'acquirente sia una società avente sede in un paese terzo, la quale, pur non essendo registrata in alcuno Stato membro ai fini delle imposte sulla cifra di affari, abbia spedito, nell'ambito di un'operazione a catena, i beni oggetto della cessione da uno Stato membro a un altro Stato membro, e

— se il soggetto passivo abbia comprovato la presentazione da parte dell'acquirente di una dichiarazione fiscale relativa all'acquisto intracomunitario.

(<sup>1</sup>) GU L 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden il 17 dicembre 2010 — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-594/10)

(2011/C 80/20)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

*Ricorrente:* T.G. van Laarhoven

*Convenuto:* Staatssecretaris van Financiën

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva<sup>(1)</sup> osti a modifiche in una normativa limitativa della detrazione come quella in questione, riguardo alla quale uno Stato membro si è avvalso della possibilità offerta da tale disposizione di (mantenere l') esclusione della detrazione per determinati beni e servizi, se per effetto di siffatte modifiche l'importo escluso dalla detrazione nella maggior parte dei casi è aumentato, ma la logica e la sistematica della normativa limitativa della detrazione sono rimaste immutate.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il giudice nazionale debba disapplicare completamente la normativa limitativa della detrazione, ovvero se possa limitarsi a disapplicare la normativa nei limiti in cui essa ha esteso l'ambito dell'esclusione o della limitazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva.

(<sup>1</sup>) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

### Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-600/10)

(2011/C 80/21)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

*Convenuta:* Repubblica federale di Germania

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 63 TFUE e 40 dell'accordo SEE, per aver mantenuto in vigore disposizioni legislative secondo le quali dividendi, pagati a fondi pensione soggetti a un obbligo fiscale limitato nonché interessi, pagati a tali fondi pensione e a casse pensioni soggette a un obbligo fiscale limitato, ricevono un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello accordato ai dividendi ovvero agli interessi pagati a casse pensioni o a fondi pensione soggetti a un obbligo fiscale illimitato.
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Oggetto della presenta controversia è la normativa tedesca, secondo la quale dividendi, pagati a fondi pensione (esteri) con obbligo fiscale limitato nonché interessi, pagati a tali fondi pensione e a casse pensioni con obbligo fiscale limitato, ricevono un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello

accordato ai dividendi ovvero agli interessi pagati a casse pensioni o a fondi pensione (nazionali) soggetti a un obbligo fiscale illimitato.

I fondi pensione e le casse pensioni esteri sono penalizzati rispetto a strumenti analoghi nazionali per i seguenti tre motivi.

In sede di tassazione degli interessi versati alle casse pensioni non è prelevata alcuna imposta sui redditi da capitale né alcuna imposta sulle società qualora il beneficiario degli interessi sia una cassa pensione nazionale esente. In questo modo verrebbe meno qualsiasi imposizione degli introiti in questione. Tuttavia, per le casse pensioni estere non sarebbe prevista alcuna corrispondente esenzione dall'imposta sui redditi da capitale, di modo che quest'ultima sarebbe prelevata in ogni caso e, precisamente, nella misura del 25 % dell'ammontare lordo, oltre al contributo di solidarietà.

In sede di tassazione dei dividendi versati ai fondi pensione, i fondi pensione nazionali potrebbero far rientrare l'imposta sui redditi da capitale in un procedimento di accertamento. Da un lato, ciò consentirebbe una deduzione fiscale delle spese di esercizio e un'imposizione limitata ai redditi netti. Dall'altro ciò determinerebbe un calcolo dell'imposta sui redditi da capitale sulla base della normale imposta dovuta, con la conseguente applicazione della normale aliquota del 15 % dell'imposta sulle società. Orbene, i fondi pensione esteri non potrebbero ottenere nessuno di tali adeguamenti: con riferimento ad essi la normativa in esame esclude completamente una deduzione delle spese di esercizio, comprese quelle direttamente connesse agli introiti ottenuti nel territorio nazionale.

Infine, per quanto riguarda la tassazione degli interessi versati ai fondi pensione, la situazione dal punto di vista giuridico è sostanzialmente identica a quella dei dividendi versati ai fondi pensione: come per i dividendi, quindi, anche i fondi pensione esteri sono penalizzati per quanto riguarda sia la deduzione delle spese di esercizio, sia l'aliquota dell'imposta.

La Commissione ritiene che tale penalizzazione delle casse pensioni o dei fondi pensione esteri non sia compatibile con la libertà di circolazione dei capitali. In nessun caso tale differenza di trattamento sarebbe oggettivamente giustificata.

L'art. 63 TFUE vieta tutti i provvedimenti che riservino ai movimenti di capitali transfrontalieri un trattamento meno favorevole di quello previsto per i movimenti di capitali meramente nazionali. A tale riguardo, l'art. 65, n. 1, lett. a), TFUE non potrebbe essere interpretato nel senso che qualsiasi normativa in materia tributaria, che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo di residenza o a quello di collocamento del loro capitale, sia automaticamente compatibile con il Trattato. Essa subirebbe una restrizione per effetto dell'art. 65, n. 3, TFUE, il quale prevede che le misure nazionali di cui all'art. 63, n. 1, non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti come definita dall'art. 63. Siffatte differenziazioni sarebbero compatibili con il diritto dell'Unione, a condizione che si applichino a situazioni non oggettivamente comparabili, ovvero giustificate da ragioni imperative di interesse generale. Una siffatta giustificazione trova applicazione soltanto se la normativa non eccede quanto necessario al perseguimento dello scopo da essa perseguito.